



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

107/2016

Luglio/15/2016 (*)

Napoli 28 Luglio 2016

La Commissione Tributaria di Bologna, con la sentenza n° 778/09/16 dell'11 luglio scorso, ha statuito che il medico con una segretaria che fissa gli appuntamenti non è soggetto all'IRAP.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con la sentenza n. 778/09/16, ha ulteriormente ribadito, in linea con l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione n.9451/2016, che **l'IRAP non è dovuta seppur in presenza di una segretaria che fissa gli appuntamenti.**

Nel caso specifico, la sentenza *de qua* è stata emessa a seguito del ricorso presentato da un medico che esercitava l'attività presso una clinica privata avvalendosi di una segretaria che gli fissava gli appuntamenti.

Si ricorda che la citata sentenza della Cassazione n. 9451/2016 aveva statuito che il professionista non è soggetto al pagamento dell'IRAP, se la segretaria o il collaboratore svolgono attività meramente esecutive.

Il presupposto dell'IRAP

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, **il presupposto dell'IRAP consiste nell'esercizio abituale di un'attività**

autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.

Nessuna norma ha mai disciplinato il concetto di *autonoma organizzazione*, e pertanto tale vuoto normativo è stato in parte colmato dalla giurisprudenza in materia.

La Corte di Cassazione ha pertanto elaborato delle formule astratte tutte accomunate da **un unico denominatore secondo cui ciò che determina l'assoggettabilità all'imposta è la presenza di un differenziale di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa, rispetto a quanto riconducibile all'impiego di risorse individuali.**

L'Autonoma organizzazione

La *quaestio* di fatto è costituita dall'accertamento degli elementi che determinano *l'autonoma organizzazione*, in assenza di definizione normativa.

La giurisprudenza più recente, partendo da questo presupposto, ha ritenuto che non è conforme ad una lettura costituzionale della disciplina fiscale presumere l'autonoma organizzazione nell'attività di un professionista che si avvale della collaborazione di un dipendente (Cassazione Civile sez.VI, sentenza n.27019 del 19/12/2014).

Pertanto, **si deve accertare caso per caso se l'apporto del lavoro altrui ecceda l'ausilio minimo indispensabile, secondo l'*id quod plerunque accidit*, per lo svolgimento di una determinata attività professionale**, e tale accertamento compete al Giudice di merito risolvendosi in una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica, secondo il comune sentire, del quale proprio il Giudice di merito è portatore ed interprete.

Orientamenti Giurisprudenziali

Già un'altra sentenza della Corte di Cassazione, la n. 7291/2016, che riguardava i medici convenzionati con il servizio sanitario aveva affermato che l'utilizzo di strutture materiali e personale di segreteria o infermieristico comuni non fanno mai scattare il presupposto per il pagamento dell'imposta IRAP.

E' lecito sperare che con questi orientamenti giurisprudenziali l'Agenzia delle Entrate, emani istruzioni per abbandonare tutto il contenzioso in atto, stabilendo dei criteri oggettivi che allo stato attuale purtroppo mancano.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED / FC / FT